Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali

Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

"Regolamento di Ateneo sulle Associazioni studentesche e sulle iniziative culturali e sociali promosse dagli studenti"

INDICE

Art.1 Finalità pag.1
Art.2 Commissione pag.1
Art.3 Riconoscimento Associazioni studentesche: iscrizione all'Elenco e cancellazione pag.2
Art.4 Elenco delle Associazioni studentesche pag.3
Art.5 Soggetti richiedenti finanziamenti per iniziative ed attività culturali e avvio procedure pag.3
Art.6 Valutazione e assegnazione fondi pag.4
Art.7 Espletamento pag.5
Art.8 Gestione dei fondi pag.5
Art.9 Pubblicità delle iniziative pag.6
Art.10 Revoca dei Finanziamenti pag.6
Art.11 Uso dei locali e degli spazi dell'Università pag.6
Art.12 Esenzione di responsabilità pag.6
Art.13 Norme finali e transitorie pag.6

Art.1
Finalità

1.L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, di seguito "Ateneo", promuove e valorizza la partecipazione degli studenti al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.
2.Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle associazioni studentesche e per l'attribuzione alle associazioni riconosciute di contributi per la realizzazione di attività culturali e ricreative attinenti alla realtà universitaria, ai sensi:
- della Legge 3 agosto 1985, n.429 recante norme per la gestione dei contributi versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori;
- del D.M. MPI 15 ottobre 1986 relativo al "Regolamento di esecuzione della legge 3 agosto 1985, n.429, recante norme per la gestione dei contributi versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori";
- della Legge 19 novembre 1990 n.341 (art.6 comma 1 lett. c);
- del D. L.vo 29 marzo 2012 n.68 (art.3, comma 4, lett. d) e g);
- dello Statuto di Ateneo (art.7 comma 2).

Art.2
Commissione

1.Per l'utilizzo dei fondi destinati ad iniziative e attività culturali e sociali, di cui alla legge 3 agosto 1985 n.429, è costituita una apposita Commissione del Consiglio di Amministrazione, nominata con decreto rettorale, composta da:
a) rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione che non siano legali rappresentanti o non rivestano la carica di presidenti di Associazione studentesche. La carica di componente della Commissione -derivante dallo *status* di rappresentante degli studenti in Consiglio di

U.O. DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: Caterina CONTE –Marianna IACOVONE – Teresa LESTI
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia
Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: *affarilegali@unich.it* - PEC: *ateneo@pec.unich.it* - Sito WEB: *www.unich.it*

Amministrazione dell'Ateneo- è incompatibile con quella di legale rappresentante o presidente di Associazione studentesca.
b) docenti individuati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti, in numero pari a quello dei rappresentanti degli studenti.
2.Il Presidente della Commissione è un docente membro della Commissione e viene eletto all'atto dell'insediamento della stessa.
3.La Commissione ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che sono nominati per un biennio accademico.
4.I Commissari cessano qualora perdano la qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione.
5.La Commissione è convocata tramite mail dal Presidente di norma almeno due volte l'anno con un preavviso di almeno cinque giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione, fatti salvi casi di urgenza per i quali è ammessa la convocazione almeno **due** giorni prima della riunione. La metà dei componenti può chiedere al Presidente, indicandone i motivi, la convocazione di una seduta. La Commissione può essere convocata ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. I componenti della Commissione devono rispondere entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della mail di convocazione o prontamente nel caso di convocazione urgente.
6.Le sedute della Commissione sono comunque valide se vi prenda parte la maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente (combinato disposto art.4 comma 5 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui al D.R. n.1399 del 26.9.2016 e art.5 dello Statuto di Ateneo).
7.Le proposte della Commissione sono sottoposte per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, che adotta le conseguenti delibere.

Art.3
Riconoscimento Associazioni studentesche: iscrizione all'elenco e cancellazione

1.Possono essere riconosciute le Associazioni composte da soli studenti iscritti all'Ateneo costituite al fine di svolgere, a favore degli studenti e senza finalità di lucro, attività di carattere ricreativo, formativo, culturale e di sostegno alla didattica.
2.Le Associazioni studentesche si costituiscono con atto scritto (Atto Costitutivo) corredato dallo Statuto in cui devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione dell'Associazione studentesca;
b) la sede legale;
c) che trattasi di Associazione di Studenti;
d) il perseguimento dei fini previsti dal presente articolo;
e) l'attribuzione della rappresentanza dell'Associazione al Presidente della stessa;
f) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
g) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione, non derivante da contributi concessi dall'Ateneo, a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
h) le norme sull'ordinamento interno che devono essere ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. Data la particolare natura delle associazioni studentesche tutte le cariche sociali dovranno essere ricoperte da associati studenti. Per quanto riguarda le Assemblee degli associati il diritto di voto sarà prerogativa dei soli associati studenti;
i) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, i loro diritti ed obblighi;
j) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

U.O. DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: Caterina CONTE –Marianna IACOVONE – Teresa LESTI
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia
Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: *affarilegali@unich.it* - PEC: *ateneo@pec.unich.it* - Sito WEB: *www.unich.it*

k) le modalità di scioglimento dell'Associazione.
3.Per il riconoscimento dell'Associazione e l'iscrizione all'Elenco, il Presidente presenta domanda al Rettore allegando:
a) atto costitutivo dell'Associazione e Statuto che sarà depositato presso l'Ufficio preposto ai rapporti con le Associazioni;
b) elenco degli studenti associati (con l'indicazione del nome, cognome, numero di matricola e corso di studio), firmato dagli stessi, datato e sottoscritto su ogni pagina dal Presidente. Gli elenchi saranno sottoposti a controlli a campione da parte dell'amministrazione universitaria;
c) elenco degli associati studenti che rivestono una carica sociale;
d) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per le comunicazioni ufficiali dell'Ateneo.
4.Il riconoscimento delle associazioni, costituite nei termini di cui ai precedenti commi, è deliberato dal Senato Accademico ed è concesso ad associazioni studentesche che abbiano come associati almeno 50 studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea, ai corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell'Ateneo.
5.Le variazioni allo Statuto e alla carica di Presidente devono essere tempestivamente comunicate all'Ateneo.
6.Entro trenta giorni dalla deliberazione del Senato Accademico, l'Amministrazione dà esplicita comunicazione scritta alle Associazioni interessate dell'avvenuta o della mancata iscrizione nel Registro e, in quest'ultimo caso, delle motivazioni del diniego al riconoscimento.
7.La cancellazione dall'Elenco è disposta dal Senato Accademico qualora vengano meno i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art.4
Elenco **delle Associazioni studentesche**

1.L'Ateneo istituisce, con decreto rettorale, l'Elenco delle Associazioni Studentesche. L'Elenco è aggiornato su istanza di riconoscimento da parte di nuove associazioni o in seguito ai provvedimenti di cancellazione. Ogni nuova iscrizione o cancellazione è disposta, previa delibera del Senato Accademico, con decreto rettorale.
2.Per ciascuna Associazione sono indicati la denominazione dell'Associazione ed il nome ed il recapito del Presidente.
3.Le Associazioni che alla data del **28 febbraio di ciascun anno** non rispettino il requisito del numero minimo (50) di studenti associati sono invitate a integrare il relativo elenco **entro 30 giorni dalla comunicazione,** decorsi inutilmente i quali sono cancellate dall'Elenco. Esse possono essere riammesse previa integrazione dell'elenco degli associati fino alla concorrenza del numero minimo (50).

Art.5
Soggetti richiedenti finanziamenti per iniziative ed attività culturali e avvio procedure

1.Le iniziative e le attività culturali e sociali da svolgere nel corso di un anno solare sono finanziate sulla base delle disponibilità di bilancio iscritte nell'apposito capitolo dell'esercizio finanziario di Ateneo.
2.**Entro il mese di giugno di ogni anno** l'Ateneo pubblica il bando relativo al finanziamento delle iniziative ed attività culturali per l'anno solare successivo. Il budget indicato in bando è comunque assoggettato alle disponibilità del bilancio preventivo da **approvare entro la fine dell'anno solare** di riferimento. Le richieste di finanziamento per le iniziative e le attività culturali devono essere presentate **entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando.**
3.Le domande di utilizzazione del fondo destinato ad iniziative ed attività culturali e sociali, da svolgere nell'anno solare successivo, vanno presentate dalle Associazioni studentesche

U.O. DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: Caterina CONTE –Marianna IACOVONE – Teresa LESTI
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia
Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: *affarilegali@unich.it* - PEC: *ateneo@pec.unich.it* - Sito WEB: *www.unich.it*

universitarie iscritte nell'apposito Elenco, attraverso l'utilizzo della piattaforma on line appositamente dedicata nel termine sopra indicato e devono contenere:
a) l'indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il finanziamento. Il progetto deve contenere gli elementi utili alla valutazione; in particolare il progetto deve essere articolato con la descrizione puntuale e circostanziata delle fasi di preparazione e di svolgimento del medesimo, del luogo di svolgimento e delle modalità di pubblicizzazione dell'evento al fine di promuovere la partecipazione degli studenti;
b) il preventivo di spesa di ciascuna iniziativa con indicazione del **costo massimo** e del **costo minimo.** Per "costo massimo" si intende il costo per il quale il proponente chiede il finanziamento. Per "costo minimo" si intende il costo al di sotto del quale il proponente ritiene che il progetto non possa essere realizzato. Tra le voci di costo indicate possono essere indicate spese per assistenza fiscale. Tra le voci di costo indicate nel piano finanziario **non** possono comparire voci riconducibili a **generiche** attività organizzative o di pubbliche relazioni. Tra le voci di costo indicate nel piano finanziario **non** possono comparire voci riferibili all'acquisto di attrezzature e/o strumenti da inventariare, fatte salve le eventuali spese vive per l'acquisto di materiale di consumo strettamente finalizzato alla realizzazione dell'evento (es. articoli di cancelleria, strumentazione usa e getta per la realizzazione di esercitazioni pratiche, ecc.). Nel caso si tratti di iniziative che consistano o comunque comprendano convegni e/o seminari, per ciascun relatore -con esclusione dei docenti dell'Ateneo "G. d'Annunzio"- può essere previsto un gettone di presenza dell'importo non superiore a € 150,00 (centocinquantaeuro/00) lordi al giorno. Per i relatori, sempre con esclusione dei docenti dell'Ateneo, può essere previsto il rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e ristoro.
c) la designazione di un delegato e di un supplente quale responsabile nei rapporti con l'università e con i terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative. I responsabili di progetto possono svolgere questo ruolo per un massimo di due progetti proposti da un'unica associazione alla quale sono iscritti.
4.La richiesta di utilizzazione del fondo destinato ad iniziative ed attività culturali e sociali, può essere presentata dalle Associazioni studentesche universitarie iscritte all'elenco che abbiano come associati almeno 50 studenti in corso o fuori corso da non più di un anno. All'atto della domanda i progetti dell'Associazione devono risultare sottoscritti da almeno 50 associati dell'Associazione di appartenenza; gli studenti iscritti a più di un'Associazione possono sottoscrivere i progetti presentati da una sola associazione.

Art.6
Valutazione e assegnazione fondi

1.**Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Commissione** decide sulle richieste presentate dalle Associazioni studentesche iscritte nell'elenco di cui all'art.3 per l'anno solare successivo.
2.I provvedimenti della Commissione relativi alle richieste di finanziamento sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3.La Commissione, prima di procedere alla valutazione di merito, verifica se le domande rispettino i requisiti formali del presente regolamento, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione dei progetti.
4.Per la valutazione delle proposte e per la redazione di una graduatoria di merito sono fissati i seguenti criteri:
- rilevanza socio-culturale del progetto: viene valutata la potenziale ricaduta formativa in senso culturale o sociale sulla comunità studentesca, anche in base al numero di studenti potenzialmente coinvolti (fino a 60 punti su 100);
- coerenza rispetto agli obiettivi e fattibilità del progetto: sono valutati la coerenza tra gli obiettivi indicati nel progetto e quelli concretamente perseguibili, l'articolazione delle fasi di preparazione e di svolgimento e delle modalità di pubblicizzazione dell'evento e la fattibilità tecnica del progetto

U.O. DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: Caterina CONTE –Marianna IACOVONE – Teresa LESTI
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia
Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: *affarilegali@unich.it* - PEC: *ateneo@pec.unich.it* - Sito WEB: *www.unich.it*

sulla base della coerenza delle attività programmate con il piano di spesa presentato (fino a 40 punti su 100);
5.Ciascun Commissario valuterà disgiuntamente i progetti ammessi a valutazione. Il punteggio complessivo assegnato da ciascun Commissario ad ogni progetto sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati sulla base dei criteri di cui al comma 4.
6.Ad ogni progetto è attribuito un punteggio complessivo finale pari alla media aritmetica dei singoli punteggi (somma dei singoli punteggi espressi dai commissari diviso il numero dei commissari).
7.La graduatoria finale è formata nel modo seguente: i progetti sono ordinati in base al punteggio complessivo, dal più alto al più basso; i progetti con lo stesso punteggio sono ordinati tra di loro secondo il "costo minimo", dal più alto al più basso.
8.I progetti posizionati nel primo quintile della graduatoria finale (posizioni in graduatoria dalla prima fino a un quinto del numero dei progetti ammessi, arrotondato per eccesso) sono finanziati -nei limiti delle risorse disponibili- per un importo pari al "costo massimo"; nel caso di risorse disponibili non sufficienti a coprire il "costo massimo" di tutti i progetti del primo gruppo, ciascuno è finanziato per un valore pari al "costo minimo", purché il finanziamento via via disponibile sia pari o superiore al relativo "costo minimo". Nel caso in cui il finanziamento via via disponibile sia inferiore al costo minimo, il progetto è escluso dal finanziamento.
9.I progetti posizionati successivamente a quelli del primo quintile sono finanziati per un valore pari al "costo minimo" purché vi siano risorse sufficienti e scorrendo la graduatoria.
10.Non sono valutabili le iniziative che abbiano contenuti meramente sostitutivi di un'attività didattica o di ricerca istituzionale.
11.La Commissione detrae l'importo di eventuali voci riconducibili a **generiche** attività organizzative o di pubbliche relazioni dal costo massimo del progetto, fino al limite del costo minimo.
12.Ciascuna associazione proponente potrà presentare un numero massimo di 10 progetti; il costo massimo indicato nella richiesta di finanziamento di ciascun progetto non potrà superare € 7.000,00; la somma dei costi massimi dei progetti presentati da ciascuna associazione non potrà superare: **(i)** in caso di almeno tre associazioni proponenti, il 40% del complessivo importo stanziato dall'Ateneo e messo a bando; **(ii)** in caso di sole due associazioni proponenti, il 50% del complessivo importo stanziato dall'Ateneo e messo a bando.
13.In caso di superamento di dette soglie, saranno esclusi i progetti a partire dall'ultimo di quelli presentati in elenco dalla associazione proponente.
14.La Commissione può convocare il responsabile dell'iniziativa affinché fornisca eventuali chiarimenti sul progetto.
15.I progetti presentati dall'associazione eventualmente in mora nella rendicontazione non sono esclusi dalla valutazione e dall'assegnazione della quota parte delle somme stanziate dall'Ateneo, ma solo dal finanziamento che costituisce la fase finale dell'intero procedimento di valutazione del merito del progetto (spettante alla Commissione), assegnazione dell'importo (spettante alla Commissione) ed erogazione del finanziamento (spettante agli Uffici Finanziari) consistente nell'effettivo trasferimento del denaro che potrà, *ex* art.4 comma 5, essere trattenuto in compensazione.
16.Le Associazioni devono presentare **entro il 28 febbraio di ogni anno** una relazione sulle attività finanziate nel precedente anno solare corredata dall'illustrazione delle iniziative svolte, dalle forme di pubblicità adottate e dal relativo rendiconto consuntivo. Per le piccole spese e nel limite massimo di € 150,00 per l'attuazione di ciascun progetto, l'Associazione è esentata dall'obbligo di documentazione.
17.L'omessa relazione equivale al non utilizzo del finanziamento ottenuto che, una volta revocato, con delibera della Commissione consiliare ed ai sensi dell'art.9, comporta l'obbligo di restituzione delle somme ottenute. L'Ateneo, in mancanza di spontanea restituzione, trattiene -avvalendosi dell'istituto della compensazione *ex* art.1241 e segg. c.c.- la somma da restituire da quella

U.O. DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: Caterina CONTE –Marianna IACOVONE – Teresa LESTI
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia
Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: *affarilegali@unich.it* - PEC: *ateneo@pec.unich.it* - Sito WEB: *www.unich.it*

eventualmente dovuta a seguito di finanziamenti ottenuti per il successivo anno solare. In caso di inadempienza nella restituzione ed impossibilità di compensazione l'Ateneo procede al recupero giudiziale delle somme erogate, ma non rendicontante e restituite.

Art.7
Espletamento delle iniziative e attività culturali e sociali

1.Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno solare devono essere espletate e completate entro l'anno solare cui si riferiscono.
2.Il relativo finanziamento è revocato per le parti non espletate ed incrementa le disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio successivo.
3.Il materiale informativo (manifesti, volantini, inviti) deve contenere espressa menzione che l'iniziativa è stata realizzata con il contributo dell'Ateneo.
4.Le date e i luoghi delle iniziative da svolgersi devono essere tempestivamente comunicate dal Presidente dell'Associazione attraverso posta certificata, all'indirizzo *ateneo@pec.unich.it*.
5.Prima dell'erogazione dei finanziamenti i legali rappresentanti, i delegati, i supplenti ed i responsabili delle Associazioni che hanno ottenuto i finanziamenti sono convocati dal Responsabile degli Uffici Finanziari o da un suo delegato ad un'apposita riunione, preliminare all'espletamento delle attività, per la spiegazione delle norme e dei criteri utili per una corretta gestione contabile ed amministrativa dei fondi stanziati.

Art.8
Gestione dei fondi

1.Sulla base della ripartizione effettuata dalla Commissione di Ateneo e dopo la correlata delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Uffici Finanziari erogano a favore degli assegnatari dei contributi l'importo finanziato, che deve essere opportunamente rendicontato e documentato **entro il 28 febbraio dell'anno solare** successivo alla realizzazione ed esecuzione dei progetti.
2.I fondi sono accreditati sul conto corrente bancario intestato all'Associazione; il Presidente dell'Associazione o suoi delegati inviano il relativo codice IBAN agli Uffici Finanziari dell'Ateneo.
3.In caso di errata, inesatta o incompleta rendicontazione gli Uffici Finanziari dell'Ateneo contestano formalmente al responsabile delle attività e al Presidente dell'Associazione le criticità, le carenze o le anomalie con invito, in mancanza di esaustivi chiarimenti, a restituire l'importo contestato entro i 30 giorni successivi. In caso di mancata restituzione, per un più rapido recupero ed anche per non incedere in cause contro gli studenti, l'Ateneo compensa *ex* art.1241 e segg. c.c. la somma dovutagli in restituzione con la somma finanziata; in caso di impossibilità di avvalersi della compensazione l'Ateneo procede al recupero giudiziale delle somme dovute.
4. Successivamente al finanziamento l'eventuale rimodulazione del piano finanziario del progetto, nei limiti del contributo assegnato, è comunicato all'Ateneo.

Art.9
Pubblicità delle iniziative

1.Gli assegnatari dei contributi assicurano un'adeguata pubblicità alle iniziative di cui al presente Regolamento.
2.La pubblicizzazione dell'iniziativa deve contenere la dicitura *«L'iniziativa è stata finanziata con i fondi per le attività culturali e ricreative dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara.»*
3.Il finanziamento dell'iniziativa non implica il patrocinio o l'adesione dell'Ateneo alla medesima. Ogni altro utilizzo del nome dell'Università e, in ogni caso, l'utilizzo del logo sono indebiti se non esplicitamente richiesti e autorizzati.

Art.10
Revoca dei Finanziamenti

U.O. DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: Caterina CONTE –Marianna IACOVONE – Teresa LESTI
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia
Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: *affarilegali@unich.it* - PEC: *ateneo@pec.unich.it* - Sito WEB: *www.unich.it*

Con decreto rettorale, su deliberazione della Commissione per le Attività Culturali e Sociali degli Studenti, è disposta la revoca dei finanziamenti approvati in caso di:
utilizzazione dei fondi in modo difforme da quanto approvato dalla Commissione;
utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali in violazione degli obblighi previsti dall'art.3 per i quali è disposta la cancellazione.

Art.11
Uso dei locali e degli spazi dell'Università

1.Per la realizzazione di singole attività culturali e ricreative possono essere individuati specifici spazi, previa richiesta da formulare all'Amministrazione.

Art.12
Esenzione di responsabilità

L'Ateneo declina ogni responsabilità per eventuali danni causati e/o subiti dagli studenti iscritti alle Associazioni di cui all'articolo 3 nello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento.

Art.13
Norme finali e transitorie

1.Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle Associazioni studentesche già riconosciute all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento stesso.
2.Le Associazioni mantengono la propria soggettività giuridica secondo gli atti costitutivi a suo tempo presentati per il riconoscimento

U.O. DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: Caterina CONTE –Marianna IACOVONE – Teresa LESTI
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia
Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: *affarilegali@unich.it* - PEC: *ateneo@pec.unich.it* - Sito WEB: *www.unich.it*